

Accordo tra l'Ufficio d'Ambito di Como e ARPA Dipartimento di Como per la realizzazione del programma di controllo 2013 e per il rilascio di autorizzazioni allo scarico su scarichi industriali recapitanti in fognatura

(Rif. DGR 20 gennaio 2010 n° 8/11045 e DDG 1 febbraio 2011 n° 796)

Premesso che:

- La DGR 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)" dispone:

811 all'art. 6 dell'allegato A la predisposizione di una Convenzione tra ARPA e ATO in relazione ai pareri che quest'ultima deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del DLgs 152/2006;

- all'art. 11 dell'allegato A la definizione da parte dell'ATO di un programma di controlli annuali degli scarichi in collaborazione con ARPA;


- La DDG della Direzione Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia n. 796/2011, avente come oggetto "Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio n. 11045", che costituiscono attuazione di quanto disposto al p.to 4 deliberato della DGR 8/11045 dispone al punto 6 che la collaborazione con ARPA deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del d.lgs. 152/2006 siano oggetto di un controllo secondo modalità concordate;

- A partire dal 1° gennaio 2012 l'Ufficio d'ambito di Como, azienda speciale della Provincia di Como, è l'ente preposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124, comma 7, del D.lgs. 152/2006, così come previsto dall'art. 2 comma 1 dello Statuto;

Considerato che:

- Il Dipartimento ARPA di Como ha storicamente riservato una quota del proprio programma di controllo sugli scarichi al controllo di alcuni scarichi industriali recapitanti in fognatura, con particolare attenzione a quelli contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III DLgs 152/06;

- A tal fine erano state prese in considerazione le segnalazioni di alcuni gestori di impianti di depurazione che rilevavano la presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di legge negli scarichi industriali afferenti ai propri impianti;



- Il Dipartimento ARPA di Como ha acquisito una significativa esperienza tecnico-scientifica sul territorio ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale

Rilevata inoltre l'opportunità di definire meglio l'iter procedurale per l'emissione di pareri da parte di ARPA nell'ottica della semplificazione e snellimento delle istruttorie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

L'Ufficio d'Ambito di Como, con sede a Como, in via Borghetto 148,
C.F./partita IVA 95109690131, rappresentato dal Presidente, Evelina
Arabella Grassi;

e

ARPA Lombardia con sede a Milano, in via Ippolito Rosellini n. 17, partita IVA e C.F.
13015060158 rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Como, Fabio Carella, delegato
dal Direttore Generale con decreto n. 324 del 16.05.2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE


Le premesse sono parte integrante degli accordi convenzionalmente assunti con il presente atto.

ART. 2 OGGETTO E DURATA

La presente Convenzione ha per oggetto:

- la disciplina dei pareri che ARPA deve esprimere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs 152/2006;
- i criteri per la definizione del programma di controlli;
- l'attuazione del programma di controllo.

La presente Convenzione decorre dal 1° giugno 2013 e scadrà al 31 marzo 2014.



ART. 3 ATTIVITÀ

3.1 Rilascio di pareri da parte di ARPA per l'autorizzazione di scarichi industriali recapitanti in fognaia (rif. art. 6 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n° 8/11045).

3.1.1 Criteri

L' art. 9 allegato A della DGR 20 gennaio 2010 n° 8/11045 specifica che "le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte III del decreto stesso, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere.

Considerata la difficoltà nell'individuare a priori gli insediamenti sopra richiamati si propone che, in attesa di dati analitici che supportino la cernita, la richiesta di parere ad ARPA sia limitata a scarichi individuabili per tipologia produttiva, tra quelli non già all'esame di ARPA in quanto soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

A titolo di esempio si citano le seguenti categorie, da meglio definire a seguito di specifico approfondimento.

- Aziende che effettuano il trattamento superficiale di metalli
- Aziende farmaceutiche e/o chimiche
- Aziende che effettuano la gestione di rifiuti e che abbiano scarichi di processo

Sono in ogni caso da escludere le acque di prima e seconda pioggia, in quanto non ricomprese nelle tipologie citate dalla DGR n° 8/11045 del 20 gennaio 2010, art. 17 comma 11.

Si concorda che, per quanto concerne le seguenti attività, non debba essere richiesto il parere di ARPA in fase di istruttoria dell'Ufficio d'Ambito, in quanto sulla base della tipologia di lavorazioni effettuate è possibile per ARPA esprimere un parere-tipo da richiamare nell'autorizzazione:

- Autolavaggi
- Autofficine e carrozzerie che producano acque reflue industriali
- Aziende che eseguono nobilitazione dei tessili nelle quali non sia previsto l'utilizzo di sostanze pericolose in lavorazioni ben individuabili (es. linee galvaniche)
- Fotoincisioni
- Distributori di carburante
- Trafilerie

I pareri tipo ad oggi disponibili sono raccolti nell'allegato 1.



ARPA potrà individuare, in corso d'opera, altre tipologie produttive sulle quali è possibile formulare un parere tipo. In tal caso redigerà il parere trasmettendolo all'Ufficio d'Ambito.

Per le tipologie produttive per cui esiste un parere tipo, l'Ufficio d'Ambito non necessiterà del parere specifico ad ARPA, bensì richiamerà l'utilizzo del parere tipo nel provvedimento autorizzativo.

Al di là di tale casistica, la richiesta di parere ad ARPA su casi particolari potrà essere oggetto di specifici accordi.

3.1.2 Obblighi tra le parti

L'autorizzazione rilasciata conterrà la prescrizione relativa alla tempestiva segnalazione all'autorità competente dell'eventuale superamento dei limiti allo scarico in fognatura.

In caso di superamento dei limiti allo scarico per sostanze pericolose, lo stesso richiedente dovrà adottare gli accorgimenti necessari a evitare il ripetersi del fenomeno; sempre in tal caso, la segnalazione sarà presa in considerazione da ATO e valutata con l'eventuale supporto di ARPA per la redazione dei programmi di controllo annuali sugli scarichi in fognatura (art. 128 comma 1 DLgs 152/06) e per l'eventuale modifica dell'autorizzazione vigente.

Tutta la documentazione analitica dovrà in ogni caso essere inoltrata all'autorità competente in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, la quale richiederà parere ad ARPA.


La richiesta di parere ad ARPA dovrà contenere indicazioni chiare circa l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose, con precisazione della fonte dell'informazione. Nel caso in cui l'utilizzo non sia dichiarato dal richiedente o documentato da ATO, ARPA considererà la richiesta non procedibile a meno di specifici accordi.

L'Ufficio d'Ambito verificherà:

1. L'appartenenza all'agglomerato e la presenza di collettamento fognario a impianti di trattamento;
2. La presenza di vincoli ambientali (es. fasce di rispetto di captazioni idropotabili, fasce di rispetto fluviali etc.).

3.1.3. Rapporti con gli Sportelli Unici Attività Produttive

Preso atto dell'avvio della gestione dei procedimenti di rilascio autorizzazione ai sensi del DPR 160/2010, si è rilevata la necessità di individuare procedure operative che non appesantiscano l'iter amministrativo rispetto a quanto definito nella convenzione tra ARPA e Ufficio d'Ambito per il 2012. Poiché le valutazioni circa la necessità di richiesta di parere ad ARPA possono risultare relativamente complesse per i SUAP, si concorda che:



- l'Ufficio d'Ambito svolgerà un'azione di orientamento dei SUAP nella richiesta di parere ARPA con modalità che saranno individuate in corso d'opera; si perseguirà l'intento di porre l'Ufficio d'Ambito come interlocutore unico di ARPA nell'ambito degli endoprocedimenti autorizzativi;
- nel caso di richiesta di parere da parte dei SUAP circa scarichi per i quali ARPA abbia già espresso un parere tipo, l'Ufficio d'Ambito recepirà detto parere tipo nella propria istruttoria.

3.2 Definizione del programma di Controllo


La stesura del programma di controllo sarà a cura di ATO: in prima applicazione lo stesso sarà frutto delle informazioni trasmesse dai gestori delle fognature e degli impianti di depurazione, di quelle fornite da ARPA e di quelle emerse nel corso delle istruttorie per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico in fognatura alla luce dei provvedimenti emessi.

Ai sensi del p.to 4 dell'Allegato 1 della DDG, ARPA comunica in sede di predisposizione del programma stesso le informazioni utili alla caratterizzazione degli scarichi in argomento.

Per la predisposizione del programma 2013 si utilizzeranno le informazioni ad oggi disponibili presso ARPA e presso l'Ufficio d'Ambito.

In vista della redazione dei programmi di controllo per gli anni futuri, al fine della progressiva sistematizzazione delle informazioni disponibili e in attesa dell'implementazione dell'applicativo Si.Re, si conviene che l'Ufficio d'Ambito implementi la compilazione del proprio database degli scarichi autorizzati con le seguenti informazioni (rif. anche tabella 2 appendice A del DDG n° 796/2011):

- Gestore della fognatura e dell'impianto di depurazione terminale;
- Portate autorizzate;
- Tipologia produttiva – codice Ateco;
- Tipologia scarico (industriale, prima pioggia, assimilato alle acque reflue domestiche) con riferimento alla classificazione di cui all'appendice A del DDG n° 796/2011;
- Eventuali sostanze pericolose presenti nello scarico;
- Eventuali segnalazioni pervenute dal Gestore della Fognatura o dell'impianto di depurazione terminale inerenti superamenti dei limiti allo scarico o altri danni provocati al sistema di collettamento e depurazione;
- Indicazione degli agglomerati e del relativo impianto di depurazione di riferimento in cui non risultano pervenute informazioni relative ai controlli dei gestori sugli scarichi in pubblica fognatura;
- Informazioni ed eventuali dati inerenti controlli ARPA o del Gestore.



3.2.1 Criteri e considerazioni generali per la predisposizione del programma di controllo

Con riferimento alle tipologie di scarico e ai relativi criteri previsti dall'appendice A del DDG n° 796/2011, nonché alla luce delle informazioni fornite dal Dipartimento ARPA Como, è possibile svolgere la seguente valutazione, come primo step funzionale alla definizione del programma controlli:

Punto A) – In base alle conoscenze fornite dal Dipartimento ARPA, sul territorio provinciale non sono presenti insediamenti di cui alla tabella 3/A;

Punto B) – Sul territorio provinciale sono invece molto diffusi gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5;

Punto C) - sul territorio provinciale è noto un numero molto limitato di scarichi di raffreddamento diretto

Punto D) – Sul territorio provinciale sono molto diffusi scarichi di processo caratterizzati da elevate portate ed elevate concentrazioni di BOD, COD, solidi sospesi totali, azoto totale, fosforo totale (in particolare aziende che eseguono nobilitazione dei tessuti, produzione di alimenti, trattamento di scarti animali).



Punto E) – Sono altresì molto diffusi gli scarichi di acque di prima pioggia. Considerata la difficoltà nell'eseguire controlli rappresentativi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti produttivi a causa della scarsa prevedibilità degli eventi atmosferici, si ritiene opportuno che gli scarichi da controllare su base analitica siano attentamente selezionati sulla base dell'effettivo stoccaggio in aree esterne di sostanze pericolose o rifiuti. si potrà prevedere un controllo di tipo impiantistico sulla funzionalità dei sistemi di collettamento e separazione,

Punto F) - in linea con quanto indicato nell'appendice A della DDG 796/2011, non si prevede un controllo.

Considerate le risorse a disposizione dell'Autorità Competente, non è possibile rispettare le frequenze di campionamento ottimali previste dalla tabella 1 di cui all'appendice A del DDG n° 796/2011; nella selezione degli scarichi da sottoporre a controllo si ritiene opportuno prendere in considerazione le segnalazioni fornite dai Gestori o altre informazioni disponibili in merito a eventuali danni che lo scarico può provocare al sistema di collettamento e depurazione.

A tal fine, l'Ufficio d'Ambito richiederà ai gestori degli impianti di depurazione e delle fognature che segnalano gli esiti dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'art. 128 DLgs 152/06 di specificare in quali casi l'eventuale esito sfavorevole dei controlli eseguiti allo scarico delle aziende ha provocato malfunzionamenti al sistema di collettamento e depurazione.

Tuttavia, è noto che in solo una parte del territorio provinciale i Gestori della fognatura e degli impianti terminali di depurazione eseguono i controlli sugli scarichi in fognatura di cui al comma



2 dell'art. 128 DLgs 152/06 e s.m.i. e/o forniscono informazioni circa l'impatto di tali scarichi sul sistema di collettamento e depurazione.

Alla luce di quanto appena ricordato, si ritiene opportuno riservare particolare attenzione, nel programma di controllo, agli scarichi ricadenti negli agglomerati i cui gestori non forniscono i dati e/o le informazioni di cui sopra.

Nella stesura del programma, sarà mantenuto un numero di controlli da riservare ad eventuali eventi straordinari, per i quali l'ufficio d'Ambito potrà richiedere le verifiche conseguenti al superamento dei valori limiti di emissione, in cui rientrano anche controlli su scarichi anomali, in grado di provocare una sostanziale variazione della composizione media delle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione.

Considerato che l'autorità competente al controllo di cui all'art. 128 del d.lgs. 152/2006 è da individuarsi nell'autorità che rilascia l'autorizzazione allo scarico, ai fini della programmazione dell'attività di controllo tra le tipologie di scarichi sono escluse le attività ispettive finalizzate alle verifiche del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 59/05.

Gli scarichi in fognatura delle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale saranno controllati nell'ambito del programma ARPA, in accordo con i criteri formulati da ARPA – sede centrale.

3.2.2 Elementi e criteri specifici per la predisposizione del Programma controlli

Considerato quanto sopra esposto, nell'attesa di disporre di una base dati ordinata e completa, in funzione delle risorse disponibili si conviene che il programma di controllo:



- a) sarà incentrato prevalentemente sugli scarichi delle tipologie B e D;
- b) tenuto conto di quanto previsto dal punto 4.1 allegato 1 alla DDG citata, prevederà:

Controlli ordinari – su scarichi selezionati prevalentemente tra quelli ricadenti negli agglomerati i cui gestori non forniscono i dati e/o le informazioni di cui all'art. 128 comma 2 al DLgs 152/06, con particolare riferimento a scarichi di tipo B e di tipo D. in base alle informazioni in possesso di ARPA.

Controlli di verifica – su scarichi segnalati dai Gestori con riferimento a danni provocati dagli scarichi stessi al sistema di collettamento e depurazione e tenuto conto delle azioni intraprese dal titolare dello scarico per il rientro nei limiti di legge e/o per la normalizzazione della situazione segnalata.

Per i controlli di verifica si seguiranno le seguenti linee guida:

1. Il fondamentale criterio di priorità consiste nei danni documentabili, a cura del gestore, che il superamento dei limiti segnalato può arrecare al sistema di collettamento, al sistema di depurazione;



2. In linea di massima dovranno pertanto essere privilegiate le segnalazioni di quei gestori di impianti con potenzialità > 2.000 AE che abbiano ottenuto giudizi di conformità negativi allo scarico per i parametri delle tabelle 1 e 2 allegato 5 parte III DLgs 152/06, purché sia evidente o documentabile l'impatto negativo dello scarico segnalato;
3. Dovranno inoltre essere considerate le segnalazioni di quei Gestori che, pur non avendo ottenuto giudizi di conformità negativi allo scarico, abbiano documentato disfunzioni del processo depurativo chiaramente correlabili con gli scarichi di acque reflue industriali segnalati;
4. Dovranno pertanto essere considerati i flussi di massa dei parametri segnalati (= CONCENTRAZIONE X PORTATA);
5. Dovranno essere considerate le segnalazioni dei gestori relative al superamento dei limiti di legge per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 nel caso in cui i medesimi scarichi non siano già stati oggetto di controllo nel corso dei due anni precedenti.

Gli scarichi di cui alla tipologia E) saranno presi in considerazione solo per casi particolari ad elevato rischio di inquinamento. Si prevede la possibilità di sottoporre a controllo di tipo impiantistico impianti di distribuzione di carburanti, con particolare attenzione a quelli vetusti.

In linea di massima gli scarichi della tipologia F) di cui all'appendice A del DDG febbraio 2011 potranno essere presi in considerazione ai fini del controllo solo in casi di eccezionale gravità segnalati dal gestore della fognatura.



La selezione degli scarichi da sottoporre al controllo sarà effettuata dall'Ufficio d'Ambito sulla base dei criteri sopra esposti in collaborazione con ARPA, anche al fine di individuare possibili situazioni non ancora a conoscenza dell'Ufficio d'Ambito.

Nel caso in cui una azienda sia autorizzata per diverse tipologie di scarichi in sede di controllo ordinario, si provvederà alla verifica di tutti gli scarichi ad esclusione delle acque reflue domestiche. Nel caso specifico delle acque di prima pioggia tali controlli saranno effettuati compatibilmente con le condizioni meteo.

Nel caso in cui il Gestore segnali ad ARPA il superamento dei limiti relativi ai parametri sostanze pericolose negli scarichi industriali recapitanti in fognatura da parte di aziende, quest'ultima provvederà ad informare l'ATO. Nel caso in cui tali società siano presenti nel programma di controllo ARPA si attiverà effettuando il controllo.

Nel caso in cui tali società non rientrino nel programma controlli, si applicheranno le disposizioni contenute nell'Appendice B della DDG 796/2011. Qualora l'Ufficio d'Ambito lo ritenga opportuno in base ai criteri sopra esposti, provvederà a richiedere ad ARPA l'esecuzione del controllo straordinario indicando ad ARPA la priorità dell'intervento.

Qualora la situazione segnalata configuri un'emergenza ambientale (ad es. se il Gestore dell'impianto di depurazione terminale segnala un'avaria dell'impianto connessa con lo scarico



segnalato) si provvederà ad effettuare, notiziando all'Ufficio d'Ambito, un controllo straordinario senza ulteriore aggravio di costi per l'Ufficio d'Ambito stesso

Qualora la situazione segnalata configuri un'emergenza ambientale così come definita dalle Linee Guida per la Gestione delle Emergenze Ambientali trasmesse agli Enti locali con nota congiunta di Regione Lombardia e ARPA prot. n° 86962 del 22.06.2012, l'intervento di ARPA attivato dalla sala operativa, potrà prevedere ulteriori controlli allo scarico in fognatura delle aziende eventualmente individuate; tali controlli eventualmente effettuati nell'ambito di emergenze ambientali si intendono pertanto esclusi dal programma di controllo oggetto di convenzione.

3.3 Composizione programma controlli

Il programma di controlli 2013 sarà composto da 15 controlli (ordinari + verifiche) e un massimo di 5 controlli straordinari; questi ultimi potranno essere richiesti dall'Ufficio d'Ambito successivamente alla stesura del programma di controllo.

Il Programma controlli sarà attuato da ARPA.



Per attività di controllo si intende attività di controllo tecnico, amministrativo e analitico. In merito alla verifica dell'ottemperanza di eventuali prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, ARPA prenderà in considerazione solo quelle verificabili esclusivamente presso l'impianto, mentre si intendono rimandate all'Ufficio d'Ambito le verifiche effettuabili per via amministrativa.

ART. 4 SPESE E BILANCIO

Le attività analitiche e di prelievo effettuate da ARPA nell'ambito del programma di controllo ATO saranno fatturate ad ATO in base al tariffario ARPA, per un importo di circa € 560,00, al lordo di IVA per ciascuno intervento, che comprende a titolo esemplificativo: sopralluogo, trasferta, prelievo, 1 analisi, giudizio acqua di scarico.

ARPA potrà rendersi disponibile ad effettuare controlli in orario extra lavorativo qualora ne rilevi la necessità sulla base delle informazioni disponibili o sulla base dei rilievi effettuati, per un importo di circa € 580,00 al lordo di IVA, che comprende la maggiorazione relativa al lavoro straordinario notturno e festivo.

Qualora in sede di sopralluogo non fosse possibile procedere al prelievo funzionale al controllo analitico dello scarico produttivo, si dovrà procedere ad un successivo sopralluogo ai fini del riconoscimento del costo dell'attività di controllo. Nel caso in cui anche il successivo sopralluogo non abbia avuto esito, ARPA relazionerà all'Ufficio d'Ambito circa le cause che non hanno reso possibile il controllo, in tal caso l'Ufficio d'Ambito riconoscerà i costi relativi all'attività di controllo tecnico e amministrativo.



Allegato 1

PARERI E PRESCRIZIONI - TIPO PER SCARICHI IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA TIPOLOGIE PRODUTTIVE CON CICLI PRODUTTIVI STANDARD E POTENZIALE PRESENZA ALLO SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA TABELLA 5 ALLEGATO 5 DLGS 152/06

Prescrizioni e considerazioni generali

1. I limiti allo scarico saranno definiti dall'Autorità competente in considerazione delle problematiche relative al sistema di collettamento e di depurazione, fatta salva l'inderogabilità per i parametri di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III al DLgs 152/06.
2. Compatibilmente con l'età e la struttura dell'insediamento produttivo dovrà essere garantita la possibilità di ispezione e campionamento delle singole reti fognarie interne distinte per tipologia (acque reflue assimilate alle domestiche, acque meteoriche di prima e seconda pioggia, acque reflue industriali ove presenti), a monte della confluenza nella rete comune (ex art. 3.4.35 del Regolamento d'Igiene), mediante la realizzazione di pozzetti di prelievo aventi dimensioni adeguate. Gli stessi dovranno inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
3. Redazione di un piano di manutenzione di eventuali dispositivi di pretrattamento delle acque coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori; corrispondente tenuta di un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
4. Autocontrollo allo scarico: per gli autocontrolli previsti, compilazione di verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo; il prelievo dovrà essere svolto immediatamente a monte dello scarico in fognatura, con scarico in atto e in corrispondenza dell'attività dell'impianto. I referti relativi alle analisi prescritte dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 e documentare la partecipazione a circuiti di inter-confronto),
5. I referti relativi alle analisi prescritte e i relativi verbali di campionamento dovranno essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo ed inoltrate all'Ufficio d'Ambito di Como in occasione della richiesta di rinnovo; solo in caso di superamento delle concentrazioni limite di cui alla tabella 3 seconda colonna dovranno essere tempestivamente inoltrate all'Ufficio d'Ambito per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento e i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.
6. Qualora la rete di pubblica fognatura sia di tipo misto, salvo diverse prescrizioni del gestore del servizio di raccolta e depurazione acque, si ritiene necessaria l'installazione di sistemi di pretrattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche

Insedimenti soggetti ai disposti del Regolamento Regionale n° 4/2006 (separazione delle acque di prima pioggia)



7. Il dispositivo separatore per le acque di prima pioggia dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art 5 del RR n. 4/2006 e mantenuto efficiente. E' fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8. Eventuali sistemi di desoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
9. Le eventuali zone di stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici, qualora ubicate a cielo libero. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande; per le sostanze allo stato solido o polverulento dovrà comunque essere prevista la protezione dagli agenti atmosferici
10. Le pilette di scarico a servizio di locali e aree coperte (acque reflue industriali) dovranno confluire nella rete di fognatura nera senza passare per eventuali dispositivi di separazione di prima pioggia.

Al fine di garantire una maggior tutela delle matrici ambientali potenzialmente interessate dagli impianti in esame, si richiama infine la necessità di introdurre nel provvedimento un richiamo alle problematiche legate allo smaltimento delle acque di seconda pioggia.

11. Nel caso di insediamenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Regionale n° 4/2006 e nel caso in cui sia previsto il recapito delle acque di seconda pioggia in idonei sistemi di smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo o in corpo idrico superficiale, si ritiene opportuna la predisposizione di un pozzetto di ispezione e campionamento di dimensioni adeguate a monte del recapito finale, che consenta il prelievo di campioni rappresentativi, al fine di valutare il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento;

12. Per gli insediamenti di cui al precedente comma, nel caso in cui il richiedente intenda mantenere stoccaggi all'aperto dei materiali di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n° 4/2006, si ritiene opportuno che, entro un anno dal rilascio del provvedimento si prescriva la trasmissione dei referti analitici relativi ad un campione prelevato sulle acque di seconda pioggia in occasione di un evento meteorico significativo (rif. art. 3 c. 3 R.R. n° 4/2006 e s.m.i.), ai fini della eventuale applicazione del comma 4. dell' art.3 R.R. n° 4/2006 e s.m.i., attestanti il rispetto dei limiti qualitativi definiti per il recapito previsto per tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento. In particolare, dovranno essere ricercati i parametri pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, ferro, rame, piombo, idrocarburi totali, di tabella 3 All.5 alla parte 3° del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006 e s.m.i.; (qualora sia previsto il recapito in sistemi di dispersione negli strati superficiali, il riferimento è la Tab. 4 All. 5 alla parte III D.Lgs 152/2066 e s.m.i., e restano fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs n° 152/2066 e s.m.i. – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere).

13. E' infine opportuno che il provvedimento ricordi il divieto di scarico sul suolo di cui alla parte III del DLgs 152/06 e s.m.i., allegato 5, punto 2.1



Prescrizioni specifiche per particolari tipologie produttive

Autofficine e carrozzerie, autolavaggi, distributori di carburanti

Esecuzione di autocontrollo allo scarico entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione con determinazione di **pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali; tensioattivi totali** (solo in presenza di autolavaggio) di tabella 3 All.5 alla parte 3° del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006 e s.m.i.. In assenza di criticità relative alla qualità dello scarico, tali analisi dovranno essere ripetute in occasione della richiesta di rinnovo del provvedimento di autorizzazione allo scarico. Nel caso di distributori di carburanti, al fine di una maggior tutela ambientale, eventuali pozzi perdenti per la dispersione delle acque meteoriche di prima e/o di seconda pioggia dovranno essere spostati a debita distanza dai serbatoi di carburante.

Centri di raccolta comunali dei rifiuti

- Dovranno essere coperte le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, allegato 5 parte III al DLgs 152/06, in particolare quelle interessate dal conferimento e dallo stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi;
- Con cadenza biennale dovrà essere eseguito un prelievo al recapito in fognatura di ognuna delle reti (nera e di prima pioggia) con caratterizzazione analitica e ricerca del seguente profilo analitico, da intendersi come minimale: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli. Sul recapito della rete di prima pioggia i prelievi dovranno essere eseguiti a seguito di un periodo di tempo asciutto di almeno 3 settimane; solo in caso di documentate annate eccezionalmente piovose il periodo di tempo asciutto potrà essere ridotto, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque di prima pioggia dopo un periodo significativo di attività della piazzola senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Sulla rete delle acque nere i prelievi dovranno essere eseguiti in corrispondenza delle operazioni di lavaggio delle aree di stoccaggio coperte. Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelevamento, che dovranno essere datati e firmati.

Fotoincisioni

Esecuzione di un monitoraggio con le cadenze sotto riportate a cura del richiedente sulle acque reflue industriali, con le seguenti modalità:

- γ Prelievo dal pozzetto di ispezione a monte del recapito finale. Il campione dovrà essere rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate e quindi dovrà comprendere anche reflui derivanti dalle lavorazioni che prevedono l'impiego di materie prime contenenti sostanze pericolose (**solventi organici aromatici e solventi clorurati**);
- γ Determinazione con cadenza semestrale dei parametri **solventi organici aromatici, solventi clorurati, rame, cromo esavalente, cromo totale, nichel e zinco**. Si ritiene possibile l'esclusione dal piano di monitoraggio ordinario dei parametri per i quali, in corrispondenza dei primi monitoraggi (per i primi due anni consecutivi), siano evidenziate concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità. Tali parametri dovranno comunque essere ricercati in occasione della richiesta di rinnovo

del procedimento. Per quanto riguarda le sostanze non pericolose (**azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale**) si ritiene sufficiente una analisi a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione in oggetto ed una analisi in occasione della presentazione della richiesta di rinnovo del provvedimento;

Y Compilazione di verbale di prelievo riportante data, ora, condizioni meteo, nominativo del prelevatore e sua qualifica, tipo di lavorazioni che hanno originato lo scarico al momento del prelievo, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo;

Eventuali scarti di paste da stampa utilizzati per le prove su carta o ausiliari contenenti sostanze pericolose (ad es. metallo-complessi), dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali. Per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o non più idonei per le lavorazioni (a titolo esemplificativo si evidenzia che il lavaggio dei residui di prodotto dai quadri da stampa o dai cilindri, rientra nel normale ciclo di raccolta e pretrattamento di acque reflue industriali).

Aziende che eseguono tintura e stampa di tessuti, nel caso in cui sia dichiarata la presenza di sostanze pericolose e in assenza di linee produttive specifiche dedicate all'utilizzo di sostanze pericolose (es. linee galvaniche)

Esecuzione di un monitoraggio con cadenza semestrale a cura del richiedente sulle acque reflue industriali, con le seguenti modalità:

- Prelievo dal pozzetto di controllo in corrispondenza con operazioni di scarico di bagni di tintura o di lavaggio di pezze stampate in cui siano utilizzati i coloranti premetallizzati (dovranno quindi essere evitati prelievi in corrispondenza con sole operazioni di risciacquo);
- Determinazione dei parametri relativi alle sostanze pericolose dichiarate nella richiesta di autorizzazione; in assenza di informazioni certe sulla composizione delle materie prime potrà essere definito un pacchetto analitico di base comprendente come minimo **romo totale, rame, zinco**.
- Nel caso in cui l'azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose diverse da quelle dichiarate, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito, integrando opportunamente il profilo analitico;
- Eventuali residui di paste da stampa o ausiliari contenenti sostanze pericolose (ad es. coloranti premetallizzati) dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali. Per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o non più idonei per le lavorazioni (a titolo esemplificativo si evidenzia che il lavaggio dei residui di prodotto dai quadri da stampa o dai cilindri, rientra nel normale ciclo di raccolta e pretrattamento di acque reflue industriali).

Allegato 1

PARERI E PRESCRIZIONI - TIPO PER SCARICHI IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA TIPOLOGIE PRODUTTIVE CON CICLI PRODUTTIVI STANDARD E POTENZIALE PRESENZA ALLO SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALLA TABELLA 5 ALLEGATO 5 DLGS 152/06

Prescrizioni e considerazioni generali

1. I limiti allo scarico saranno definiti dall'Autorità competente in considerazione delle problematiche relative al sistema di collettamento e di depurazione, fatta salva l'inderogabilità per i parametri di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III al DLgs 152/06.
2. Compatibilmente con l'età e la struttura dell'insediamento produttivo dovrà essere garantita la possibilità di ispezione e campionamento delle singole reti fognarie interne distinte per tipologia (acque reflue assimilate alle domestiche, acque meteoriche di prima e seconda pioggia, acque reflue industriali ove presenti), a monte della confluenza nella rete comune (ex art. 3.4.35 del Regolamento d'Igiene), mediante la realizzazione di pozzetti di prelievo aventi dimensioni adeguate. Gli stessi dovranno inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
3. Redazione di un piano di manutenzione di eventuali dispositivi di pretrattamento delle acque coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori; corrispondente tenuta di un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
4. Autocontrollo allo scarico: per gli autocontrolli previsti, compilazione di verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo; il prelievo dovrà essere svolto immediatamente a monte dello scarico in fognatura, con scarico in atto e in corrispondenza dell'attività dell'impianto. I referti relativi alle analisi prescritte dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 e documentare la partecipazione a circuiti di inter-confronto),
5. I referti relativi alle analisi prescritte e i relativi verbali di campionamento dovranno essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo ed inoltrate all'Ufficio d'Ambito di Como in occasione della richiesta di rinnovo; solo in caso di superamento delle concentrazioni limite di cui alla tabella 3 seconda colonna dovranno essere tempestivamente inoltrate all'Ufficio d'Ambito per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento e i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.
6. Qualora la rete di pubblica fognatura sia di tipo misto, salvo diverse prescrizioni del gestore del servizio di raccolta e depurazione acque, si ritiene necessaria l'installazione di sistemi di pretrattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche

Insediamiati soggetti ai disposti del Regolamento Regionale n° 4/2006 (separazione delle acque di prima pioggia)

7. Il dispositivo separatore per le acque di prima pioggia dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art 5 del RR n. 4/2006 e mantenuto efficiente. E' fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8. Eventuali sistemi di desoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
9. Le eventuali zone di stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici, qualora ubicate a cielo libero. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande; per le sostanze allo stato solido o polverulento dovrà comunque essere prevista la protezione dagli agenti atmosferici
10. Le pilette di scarico a servizio di locali e aree coperte (acque reflue industriali) dovranno confluire nella rete di fognatura nera senza passare per eventuali dispositivi di separazione di prima pioggia.

Al fine di garantire una maggior tutela delle matrici ambientali potenzialmente interessate dagli impianti in esame, si richiama infine la necessità di introdurre nel provvedimento un richiamo alle problematiche legate allo smaltimento delle acque di seconda pioggia.

11. Nel caso di insediamenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Regionale n° 4/2006 e nel caso in cui sia previsto il recapito delle acque di seconda pioggia in idonei sistemi di smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo o in corpo idrico superficiale, si ritiene opportuna la predisposizione di un pozzetto di ispezione e campionamento di dimensioni adeguate a monte del recapito finale, che consenta il prelievo di campioni rappresentativi, al fine di valutare il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento;

12. Per gli insediamenti di cui al precedente comma, nel caso in cui il richiedente intenda mantenere stoccaggi all'aperto dei materiali di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n° 4/2006, si ritiene opportuno che, entro un anno dal rilascio del provvedimento si prescriva la trasmissione dei referti analitici relativi ad un campione prelevato sulle acque di seconda pioggia in occasione di un evento meteorico significativo (rif. art. 3 c. 3 R.R. n° 4/2006 e s.m.i.), ai fini della eventuale applicazione del comma 4. dell' art.3 R.R. n° 4/2006 e s.m.i., attestanti il rispetto dei limiti qualitativi definiti per il recapito previsto per tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento. In particolare, dovranno essere ricercati i parametri pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, ferro, rame, piombo, idrocarburi totali, di tabella 3 All.5 alla parte 3° del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006 e s.m.i.; (qualora sia previsto il recapito in sistemi di dispersione negli strati superficiali, il riferimento è la Tab. 4 All. 5 alla parte III D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e restano fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere).

13. E' infine opportuno che il provvedimento ricordi il divieto di scarico sul suolo di cui alla parte III del DLgs 152/06 e s.m.i., allegato 5, punto 2.1

Prescrizioni specifiche per particolari tipologie produttive

Autofficine e carrozzerie, autolavaggi, distributori di carburanti

Esecuzione di autocontrollo allo scarico entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione con determinazione di **pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali; tensioattivi totali** (solo in presenza di autolavaggio) di tabella 3 All.5 alla parte 3° del D.Lgs. n°152 del 03.04.2006 e s.m.i.. In assenza di criticità relative alla qualità dello scarico, tali analisi dovranno essere ripetute in occasione della richiesta di rinnovo del provvedimento di autorizzazione allo scarico. Nel caso di distributori di carburanti, al fine di una maggior tutela ambientale, eventuali pozzi perdenti per la dispersione delle acque meteoriche di prima e/o di seconda pioggia dovranno essere spostati a debita distanza dai serbatoi di carburante.

Centri di raccolta comunali dei rifiuti

- Dovranno essere coperte le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, allegato 5 parte III al DLgs 152/06, in particolare quelle interessate dal conferimento e dallo stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi;
- Con cadenza biennale dovrà essere eseguito un prelievo al recapito in fognatura di ognuna delle reti (nera e di prima pioggia) con caratterizzazione analitica e ricerca del seguente profilo analitico, da intendersi come minimale: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli. Sul recapito della rete di prima pioggia i prelievi dovranno essere eseguiti a seguito di un periodo di tempo asciutto di almeno 3 settimane; solo in caso di documentate annate eccezionalmente piovose il periodo di tempo asciutto potrà essere ridotto, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque di prima pioggia dopo un periodo significativo di attività della piazzola senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Sulla rete delle acque nere i prelievi dovranno essere eseguiti in corrispondenza delle operazioni di lavaggio delle aree di stoccaggio coperte. Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelevamento, che dovranno essere datati e firmati.

Fotoincisioni

Esecuzione di un monitoraggio con le cadenze sotto riportate a cura del richiedente sulle acque reflue industriali, con le seguenti modalità:

- γ Prelievo dal pozzetto di ispezione a monte del recapito finale. Il campione dovrà essere rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate e quindi dovrà comprendere anche reflui derivanti dalle lavorazioni che prevedono l'impiego di materie prime contenenti sostanze pericolose (**solventi organici aromatici e solventi clorurati**);
- γ Determinazione con cadenza semestrale dei parametri **solventi organici aromatici, solventi clorurati, rame, cromo esavalente, cromo totale, nichel e zinco**. Si ritiene possibile l'esclusione dal piano di monitoraggio ordinario dei parametri per i quali, in corrispondenza dei primi monitoraggi (per i primi due anni consecutivi), siano evidenziate concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità. Tali parametri dovranno comunque essere ricercati in occasione della richiesta di rinnovo

del procedimento. Per quanto riguarda le sostanze non pericolose (**azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale**) si ritiene sufficiente una analisi a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione in oggetto ed una analisi in occasione della presentazione della richiesta di rinnovo del provvedimento;

Compilazione di verbale di prelievo riportante data, ora, condizioni meteo, nominativo del prelevatore e sua qualifica, tipo di lavorazioni che hanno originato lo scarico al momento del prelievo, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo;

Eventuali scarti di paste da stampa utilizzati per le prove su carta o ausiliari contenenti sostanze pericolose (ad es. metallo-complessi), dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali. Per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o non più idonei per le lavorazioni (a titolo esemplificativo si evidenzia che il lavaggio dei residui di prodotto dai quadri da stampa o dai cilindri, rientra nel normale ciclo di raccolta e pretrattamento di acque reflue industriali).

Aziende che eseguono tintura e stampa di tessuti, nel caso in cui sia dichiarata la presenza di sostanze pericolose e in assenza di linee produttive specifiche dedicate all'utilizzo di sostanze pericolose (es. linee galvaniche)

Esecuzione di un monitoraggio con cadenza semestrale a cura del richiedente sulle acque reflue industriali, con le seguenti modalità:

- Prelievo dal pozzetto di controllo in corrispondenza con operazioni di scarico di bagni di tintura o di lavaggio di pezze stampate in cui siano utilizzati i coloranti premetallizzati (dovranno quindi essere evitati prelievi in corrispondenza con sole operazioni di risciacquo);
- Determinazione dei parametri relativi alle sostanze pericolose dichiarate nella richiesta di autorizzazione; in assenza di informazioni certe sulla composizione delle materie prime potrà essere definito un pacchetto analitico di base comprendente come minimo **Cromo totale, rame, zinco**.
- Nel caso in cui l'azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose diverse da quelle dichiarate, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito, integrando opportunamente il profilo analitico;
- Eventuali residui di paste da stampa o ausiliari contenenti sostanze pericolose (ad es. coloranti premetallizzati) dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali. Per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o non più idonei per le lavorazioni (a titolo esemplificativo si evidenzia che il lavaggio dei residui di prodotto dai quadri da stampa o dai cilindri, rientra nel normale ciclo di raccolta e pretrattamento di acque reflue industriali).